



Servizio Prestazioni

CONVENZIONE TIPO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI ENASARCO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Roma

TRA

La FONDAZIONE ENASARCO, con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare 31, codice fiscale n. 00763810587, rappresentato nel presente atto da De Luise Patrizia, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore

E

VISTO

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.
Il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80
Il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012
Il D.M. 27 dicembre 2006, n. 313

CONSIDERATO

che con l'art. 13-bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005 e con l'emanazione del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 27 dicembre 2006, n. 313, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

che il pensionato può contrarre prestiti solo con Banche e Intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento di attuazione che costituisce parte integrante della presente convenzione;

che il prestito verso cessione del quinto comporta per la Fondazione ENASARCO l'attivazione di procedure amministrative;

che la Fondazione ENASARCO intende agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;

che è necessario disciplinare la cessione del quinto della pensione fissando alcuni principi generali e regole organizzative da seguire al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra Fondazione ENASARCO, pensionati, Banche ed Intermediari finanziari;

che le Banche/Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
ASSUNZIONE DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tipo (di seguito "Convenzione").

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte Banche e di Intermediari Finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall'articolo 1, comma 3 e ss, del D.P.R. n.180 del 1950 ss.mm.ii..

**ART. 3
DESTINATARI**

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione, fatto salvo il trattamento pensionistico minimo così come determinato annualmente dall'INPS, i soggetti che percepiscono dalla Fondazione ENASARCO i trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità parziale/inabilità e superstiti.

**ART. 4
INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI**

La Fondazione ENASARCO procede a dare esecuzione alla cessione del quinto, esclusivamente per i prestiti concessi dagli Intermediari finanziari nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

**ART. 5
CONTRATTO E NOTIFICA**
FONDAZIONE • ENASARCO

Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all'articolo 2 della presente Convenzione sono presentate dai richiedenti presso le dipendenze delle Banche e degli Intermediari finanziari aderenti, che provvedono all'istruttoria delle relative pratiche.

Il pensionato, prima della stipula del contratto, richiede alla Fondazione ENASARCO, attraverso le modalità stabilite dalla Fondazione, il rilascio della "comunicazione di cedibilità" da cui risulta l'importo della quota cedibile, determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data di comunicazione di cedibilità.

Le Banche e gli Intermediari Finanziari, previa acquisizione della "comunicazione di cedibilità" provvedono a notificare i contratti alla Fondazione ENASARCO Via Antoniotto Usodimare 31 00154 Roma – Servizio Prestazioni – in qualsiasi forma, purché avente data certa e con le modalità all'uopo indicate.

ART. 6 TRATTENUTE SULLA PENSIONE

La Fondazione Enasarco entro 20 giorni dalla notifica del contratto, previa verifica dei requisiti di legge e delle condizioni previste dalla presente Convenzione, comunica al cessionario l'accoglimento o il rigetto del contratto stesso.

La Fondazione, in caso di accoglimento, effettua la prima trattenuta entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le successive avverranno con cadenza bimestrale entro la fine del primo mese del bimestre.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente la Fondazione si impegna a riversare alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi trattenuti, secondo le modalità operative all'uopo concordate con i predetti.

Le eventuali rate già scadute sono recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene applicata la trattenuta per il tempo necessario al recupero.

ART. 7 RIDUZIONE DELLA QUOTA CEDIBILE

L'importo della quota cedibile di cui all'art. 5 è determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data della comunicazione di cedibilità.

L'importo di cui al comma 1 può essere modificato a seguito delle variazioni della prestazione pensionistica.

In caso di riduzione della quota cedibile conseguente a variazioni della pensione ceduta, la Fondazione si impegna a comunicare alla Banca/Intermediario finanziario e al pensionato, l'importo della nuova quota cedibile che rimane immutata fino a nuove comunicazioni da parte degli interessati.

A partire dal primo bimestre di pagamento utile, successivo alla data della comunicazione di cui al comma 3, l'importo trattenuto sulla pensione è ridotto automaticamente e senza necessità di ulteriore comunicazione fino a concorrenza della nuova quota cedibile.

Nell'ipotesi di cui al comma 4, il cessionario si impegna a restituire, senza opporre nessuna eccezione, alla Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta, le somme versate in eccedenza nel periodo intercorso tra la data dell'accertamento della riduzione della quota cedibile e la comunicazione di cui al comma 3.

La Fondazione è espressamente esonerata da ogni responsabilità conseguente a modifiche della quota di cessione del quinto.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

Al termine dell'ammortamento naturale del prestito, nel caso si fossero verificate riduzioni di quote trattenute rispetto alla quota originaria, la Fondazione provvederà ad effettuare ulteriori trattenute, ciascuna fino ad un massimo del quinto disponibile, a favore del cessionario fino al concorso dell'importo originario totale da rimborsare.

ART. 8 REVOCA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

In caso di provvedimento di revoca o di sospensione del diritto alla prestazione pensionistica, la Fondazione si impegna a darne comunicazione al cessionario entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato al pensionato il provvedimento adottato.

Il cessionario si impegna a restituire alla Fondazione ENASARCO, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo la data del provvedimento di cui al comma 1.

Il mancato rispetto del termine di cui all'art.7 comma 5 comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

ART. 9 DECESSO DEL PENSIONATO

In caso di decesso del pensionato la Fondazione ENASARCO si impegna a darne comunicazione alla Banca/Intermediario Finanziario entro 60 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'evento stesso.

La Banca/Intermediario Finanziario si impegna a restituire alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decesso del pensionato tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo il decesso.

Il mancato rispetto del termine di cui all'art.7 comma 5 comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

ART. 10 ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla data del provvedimento adottato l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La Fondazione provvede a sospendere il pagamento delle quote di cessione entro 60 giorni dalla notifica della predetta comunicazione dandone notizia al pensionato ed all'Intermediario.

Il cessionario, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dalla Fondazione ENASARCO dopo l'estinzione, anche anticipata, del prestito, manlevando la stessa da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

Qualora l'estinzione anticipata sia avvenuta per contrarre un nuovo contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, si applicano le disposizioni di cui agli art. 6 e seguenti della presente procedura.

**ART. 11
CONDIZIONI APPLICATE**

Il cessionario aderente alla presente convenzione si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto ai tassi soglia TAEG convenzionali.

Per l'applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

I tassi soglia TAEG convenzionali da utilizzare per la convenzione sono determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L.108/96 sui quali sarà operata una riduzione forfettaria e aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinto per classi di età, così come di seguito riportato.

I tassi soglia TAEG convenzionali possono essere determinati sulla base delle seguenti relazioni:

$$TAEG_{\leq 15.000}^f = TEGM_{\leq 15.000} \cdot (1 - 37\%) + A_f$$

$$TAEG_{> 15.000}^f = TEGM_{> 15.000} \cdot (1 - 32\%) + A_f$$

dove f indica le diverse fasce di età e A_f il costo dell'assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue.

INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE		
Classi di età	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	1,30	1,30
60-64	2,10	2,10
65-69	2,90	2,90
70-74	3,60	3,60
75-79	4,40	4,40

I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età (*)	Classe di importo del prestito	
	fino a 15.000 euro	oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	TS	TS
60-64	TS	TS
65-69	TS	TS
70-74	TS	TS
75-79	TS	TS

(*) Le classi d'età si intendono alla scadenza del piano

(TS) tasso soglia per classe di età e di importo

È prevista, comunque, la concessione di prestiti sino alla soglia di 85 anni di età compiuti al momento della scadenza del prestito nel rispetto dei tassi soglia su base annua, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L.108/96

I tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d'Italia alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno.

Sono fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 " Disposizioni in materia di usura", relativamente alla categoria " Cessioni del quinto dello stipendio e della pensione".

In particolare il Cessionario si impegna ad applicare ai contratti di finanziamento le seguenti condizioni:

- Oneri aggiuntivi in caso di estinzione anticipata non previsti;
- Durata massima del finanziamento pari a 10 anni;
- Modalità di rimborso bimestrale;
- Tassi soglia TAEG convenzionali;
- Premio assicurativo per la copertura contro il rischio di premorienza.

La Banca/Intermediario finanziario si impegna, altresì, ad indicare nel prospetto del finanziamento, il TAEG l'importo erogato al pensionato, l'importo della rata di ammortamento, la durata del rimborso, e l'importo complessivo restituito dal pensionato.

ART. 12 RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia della Fondazione ENASARCO in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di legge.

E', altresì, esclusa qualunque responsabilità della Fondazione ENASARCO in caso di riduzione della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione, fermo restando il recupero degli importi residuali al termine dell'ammortamento naturale di cui all'art.7

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a restituire alla Fondazione ENASARCO, senza opporre nessuna eccezione, tutte le trattenute eventualmente versate e non dovute a qualunque titolo dalla Fondazione.

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a fornire alla Fondazione ENASARCO, con cadenza bimestrale, i dati relativi ai finanziamenti erogati ai pensionati.

L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella presente Convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e delle altre condizioni in essa contenute da parte della Banca/Intermediario finanziario sarà causa di risoluzione di diritto della Convenzione stessa, salvo l'eventuale danno ulteriore.

ART. 13 RIMBORSO ONERI

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a rimborsare alla Fondazione ENASARCO, anticipatamente, le spese amministrative sostenute per le cessioni attivate.